

REQUISITI DI ORDINE GENERALE

NORMA	DECLARATORIA	ATTESTATAZIONE/EVIDENZA RICHIESTA	NOTE
Art. 8, comma 1, let. a	Imprese che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all' <i>articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267</i> , o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;	ALLEGATO B	
Art. 8, comma 1, let. b	Imprese nei cui confronti è stata applicata una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o sussiste una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero è pendente il procedimento per l'applicazione di una delle citate misure di prevenzione, salvo quanto previsto dai commi 3 e 6 del medesimo articolo 67; il divieto opera quando la causa che lo determina riguarda: il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società.	ALLEGATO B	
Art. 8, comma 1, let. c	Imprese nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati contro la fede pubblica, contro il patrimonio e in materia tributaria e finanziaria; è comunque causa di non iscrivibilità la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva CE 2004/18, nonché per reati finanziari; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro	ALLEGATO B	

	soci, se si tratta di altro tipo di società. Il divieto in ogni caso non opera quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.		
Art. 8, comma 1, let. d	Imprese che hanno commesso gravi infrazioni accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro.	ALLEGATO B	
Art. 8, comma 1, let. e	Imprese che, secondo motivata valutazione dell'amministrazione militare che ha impartito le relative prescrizioni tecniche, hanno agito con dolo o colpa grave nell'esecuzione delle attività di bonifica affidate, o hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova.	ALLEGATO B	
Art. 8, comma 1, let. f	Imprese che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a quello di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili.	ALLEGATO B	
Art. 8, comma 1, let. g	Imprese nei cui confronti risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento di subappalti, o ai fini dell'eventuale rilascio dell'attestazione SOA.	ALLEGATO B	
Art. 8, comma 1, let. h	Imprese che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabilite; si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.	ALLEGATO B	

REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

NORMA	DECLARATORIA	ATTESTATAZIONE/EVIDENZA RICHIESTA	NOTE
<p>Art. 9, comma 1, let. a) comma 2, let. a) e b) comma 3</p>	<p>Adeguata capacità economica e finanziaria;</p>	<p>1. Referenze rilasciate da istituto bancario o intermediario finanziario autorizzato ai sensi del <i>decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385</i>;</p> <p>2. Fatturato, riferito all'esecuzione esclusivamente di servizi di bonifica bellica, relativo al quinquennio fiscale antecedente alla presentazione della domanda di iscrizione, non inferiore a 1,5 volte l'importo della classifica di iscrizione richiesta.</p> <p>Il fatturato di cui al comma 2, lettera b), è dimostrato, da parte delle ditte individuali e dalle società di persone, attraverso le dichiarazioni annuali IVA e le relative ricevute di presentazione, mentre da parte delle società di capitali, mediante i bilanci riclassificati in conformità delle direttive europee e le relative note di deposito.</p>	
<p>Art. 9, comma 1, let. b) comma 4</p>	<p>Adeguata direzione tecnica.</p>	<p>Presenza nell'organico (come da Libro Unico del Lavoro - LUL) dell'impresa di almeno un direttore tecnico in possesso della qualifica di dirigente tecnico B.C.M., ovvero qualifica posseduta dal titolare dell'impresa individuale o da uno dei soci di società di persone.</p>	
<p>Art. 9, comma 1, let. c) comma 5 comma 6</p>	<p>Adeguata dotazione di attrezzature tecniche.</p>	<p>Disponibilità dei dispositivi e mezzi specificati negli allegati "A", "B" e "C" del decreto, nelle quantità ivi indicate in relazione alle singole classifiche.</p> <p>L'attrezzatura tecnica indicata negli allegati "A", "B" e "C", valutabile ai fini della qualificazione, è esclusivamente quella di cui l'impresa dispone a titolo di proprietà o locazione finanziaria, circostanza della quale dovrà essere prodotta prova documentale.</p>	<p>Le caratteristiche tecniche degli apparati di ricerca e delle altre attrezzature di supporto sono stabilite in Allegato D</p>

		In caso di locazione finanziaria, il relativo contratto dovrà essere registrato ad avere durata pari a quella di validità dell'iscrizione. Per ciascuna attrezzatura dovrà essere prodotto il certificato di conformità firmato dal Responsabile della Qualità della Ditta costruttrice.	
Art. 9, comma 1, let. d comma 7	Personale qualificato.	Presenza in organico delle professionalità indicate negli allegati "A", "B" e "C", secondo le dotazioni ivi specificate in relazione alle singole classifiche. Ai fini della valutazione delle risorse di personale qualificato l'impresa istante produce copia conforme all'originale del Libro unico del lavoro.	Il personale deve essere in possesso di brevetto B.C.M. in corso di validità.
Art. 9, Comma 9	Iscrizione nella categoria bonifiche terrestri devono possedere un sistema di qualità aziendale conforme alle norme della serie UNI EN ISO 9000.	Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 in originale rilasciata da ente certificatore accreditato.	
Art. 9 Comma 9	Iscrizione nella categoria bonifica subacquea e bonifica subacquea oltre i 40 metri di profondità devono rispettare la norma UNI 11366, inerente la sicurezza e la tutela della salute nelle attività subacquee e iperbariche professionali al servizio dell'industria.	Certificazione di qualità UNI 11366 in originale rilasciata da ente certificatore accreditato.	
Art. 9, comma 10 comma 11 comma 12	Idoneità tecnica pregressa.	1. Certificati di buona esecuzione (analoghe attestazioni) comprovanti i servizi di bonifica da ordigni bellici, realizzati nel quinquennio antecedente alla domanda di iscrizione e ascrivibili alla categoria per la quale si richiede l'iscrizione, per un valore complessivo non inferiore all'importo della classifica richiesta. 2. Certificati di buona esecuzione (o analoghe attestazioni) di: - un unico servizio di bonifica da ordigni bellici, di importo non inferiore al venticinque per cento della classifica richiesta; - due servizi, per un importo non inferiore al quaranta per cento della classifica richiesta; - tre servizi per un importo non inferiore al cinquanta per cento della classifica richiesta, realizzati nel quinquennio antecedente la domanda di iscrizione e ascrivibili alla categoria per la quale si richiede l'iscrizione.	

		<p>I sopracitati servizi sono utilizzati ai fini della iscrizione all'albo soltanto dall'impresa che li ha effettivamente eseguiti, sia essa aggiudicataria, affidataria o subappaltatrice.</p> <p>Per l'iscrizione alla classifica I non è necessario dimostrare il possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lett. b), e 10.</p>	
<p>Art. 9 Comma 13</p>	<p>Impegno a stipulare specifica polizza assicurativa a copertura dei danni provocati verso terzi durante i servizi di bonifica bellica.</p>	<p>Dichiarazione del legale rappresentante con la quale l'impresa assume l'impegno a sottoscrivere, in relazione alle singole commesse che le vengono affidate, polizze assicurative per responsabilità civile verso terzi per l'attività di bonifica, con massimale commisurato al rischio dell'intervento.</p>	